

I versamenti

I SOGGETTI INTERESSATI

Lunedì 30 settembre alla cassa contribuenti Isa e forfettari

IL QUESITO

Quali sono i contribuenti che beneficiano della proroga?

PAGINA A CURA DI
Salvina Morina
Tonino Morina

Scade lunedì 30 settembre 2019 il termine per i versamenti dei modelli Redditi 2019, per l'anno 2018, dei soggetti Isa e collegati. Questa scadenza riguarda i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), nonché i contribuenti "collegati", come, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari.

La proroga riguarda anche chi, per il periodo d'imposta 2018, applica il regime forfettario o quello dei minimi, o ancora dichiara altre cause di esclusione dagli Isa o determina il reddito con altri criteri forfettari. In quest'ultima situazione rientrano alcune attività agricole, come, ad esempio, gli esercenti attività di agriturismo. Questi contribuenti possono anche eseguire i versamenti entro i 30 giorni successivi, dal 1° al 30 ottobre 2019, con lo 0,40% in più e senza interessi. Resta ferma la facoltà di versare, prima del 30 settembre, le somme dovute in base agli ordinari piani di rateazione, senza cioè beneficiare della proroga. In questo caso, entro il 30 settembre, si devono ver-

sare le prime quattro rate, senza interessi. Se, invece, si sposta il pagamento delle somme dovute dal 1° ottobre al 30 ottobre, si devono comunque pagare le prime tre rate, entro il 30 settembre, senza maggiorazioni e senza interessi, nel rispetto del principio che «la proroga è gratuita».

Infine, se il contribuente, che ha diritto alla proroga, esegue versamenti con scadenze e importi a libera scelta, senza cioè avvalersi di alcun piano di rateazione, le differenze dovute a saldo devono essere versate entro il 30 settembre 2019, senza interessi (risoluzione 71/E/ del 1° agosto 2019).

I SOGGETTI INTERESSATI

La proroga al 30 settembre riguarda le persone fisiche e i soggetti collettivi, società di persone e società di capitali comprese, che esercitano attività per le quali sono stati elaborati nuovi Isa, a prescindere dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge (5.164.569 euro).

Il differimento al 30 settembre riguarda anche gli altri tributi e contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'Irap, nonché il versamento del saldo Iva per il 2018. Nel caso di contribuente che versa il saldo Iva nel periodo dal 19 marzo al 30 settembre 2019, è dovuta una maggiorazione dello 0,40% che si calcola per ogni mese o frazione di mese successiva al 18 marzo 2019, senza però considerare alcuna maggiorazione dal 1° luglio al 30 settembre. I termini per il pagamento valgono anche per i con-

Il calendario

Le scadenze di versamento per i soggetti Isa e «collegati», i forfettari e i minimi dopo la risoluzione 71/E/2019

TITOLARI DI PARTITA IVA

PRIMA RATA

30 settembre

% INTERESSI 0

SCADENZA CON 0,40% DI MAGGIORAZIONE
30 ottobre
% INTERESSI RATEAZIONE 0

SECONDA RATA

16 ottobre

% INTERESSI 0,18

SCADENZA CON 0,40% DI MAGGIORAZIONE
18 novembre
% INTERESSI RATEAZIONE 0,18

TERZA RATA

18 novembre

% INTERESSI 0,51

NON TITOLARI DI PARTITA IVA*

PRIMA RATA

30 settembre

% INTERESSI 0

SCADENZA CON 0,40% DI MAGGIORAZIONE
30 ottobre
% INTERESSI RATEAZIONE 0

SECONDA RATA

31 ottobre

% INTERESSI 0,33

SCADENZA CON 0,40% DI MAGGIORAZIONE
31 ottobre
% INTERESSI RATEAZIONE 0

TERZA RATA

2 dicembre

% INTERESSI 0,66

SCADENZA CON 0,40% DI MAGGIORAZIONE
2 dicembre
% INTERESSI RATEAZIONE 0,33

Nota: (*) sono i soggetti «collegati» a quelli per cui sono elaborati gli Isa. Si tratta di: collaboratori familiari o i soci ai quali è attribuito il reddito dell'impresa o società, i professionisti o associati di studi professionali

tribuenti che devono pagare tutte le altre imposte e contributi "collegati" al modello Redditi 2019.

LA PROROGA («ACCORCIA») LE RATE

Per i contribuenti che pagheranno a rate, di cui la prima entro il 30 settembre, le rate successive si ridurranno a due, in scadenza il 16 ottobre e il 16 novembre (che slitta a lunedì 18 novembre) per i titolari di partita Iva e il 31 ottobre e 30 novembre (che slitta al 2 dicembre), per i non titolari di partita Iva. Senza dimenticare che il secondo acconto per il 2019, da pagare in unica soluzione, scade il 2 dicembre 2019. I contribuenti, destinatari della proroga, hanno potuto "rinunciare" al differimento, magari perché avevano già preparato i modelli F24 per i pagamenti.

Chi si trova in questa situazione può proseguire il piano di rateazione scelto, senza considerare la proroga ed evita così le complicazioni che possono derivare dal dovere rideterminare il piano di rateazione.

CONTRIBUENTI SENZA PROROGA

Sono esclusi dalla proroga al 30 settembre gli altri contribuenti, non soggetti Isa, per i quali restano fermi i termini, già scaduti, del 1° luglio o dal 2 luglio al 31 luglio con lo 0,40% in più. Ad esempio, sono escluse dalla proroga le persone fisiche che hanno redditi di terreni o fabbricati, redditi diversi, occasionali, di lavoro dipendente o di pensione. Per i contribuenti esclusi dalla proroga, che pagano a rate, restano ferme le scadenze previste dal piano di rateazione ordinario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli esclusi. Le soluzioni per chi ha saltato la scadenza del 1° luglio pensando erroneamente di essere interessato al rinvio

Sanzioni ridotte grazie al ravvedimento

Le proroghe dei versamenti generano spesso confusione sui contribuenti interessati e quelli esclusi. Può perciò capitare che alcuni contribuenti, che si ritenevano "destinatari" della proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, in quanto rientranti tra i soggetti Isa e collegati, si siano poi resi conto di essere esclusi dalla proroga. In questi casi, per i versamenti delle imposte sui redditi e Irap, a saldo 2018 e primo acconto per il 2019, essi devono considerare come data di scadenza quella del 1° luglio 2019 (il 30 giugno era domenica). I "ritardatari" possono però eseguire i pagamenti, beneficiando del ravvedimento e pagare le somme dovute con mini sanzioni e interessi.

Con il ravvedimento si possono regolarizzare gli omessi o insufficienti

versamenti di imposte e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Il ravvedimento è inibito solo dalla notifica di atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, o delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

VERSAMENTI TARDIVI

Per i versamenti fatti entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione del 30% è ridotta al 15%. In pratica, con il ravvedimento, per i ritardi fino a 14 giorni si applica la sanzione giornaliera dello 0,1%; per i ritardi da 15 a 30 giorni si applica la sanzione fissa dell'1,5% (un decimo del 15%); per i ritardi da 31 a 90 giorni si applica la sanzione dell'1,67% (un nono del 15%). Senza rav-

vedimento per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici applicheranno la sanzione dell'1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni e del 15% fisso, per ritardi da 15 a 90 giorni. Sono anche dovuti gli interessi legali dello 0,8% dal 1° gennaio 2019.

VERSAMENTI INSUFFICIENTI

In tema di ravvedimento, si precisa che il versamento insufficiente o il ritardo di pochi giorni nel pagamento non preclude la pace con il Fisco. L'importante è evitare di aprire liti inutili. Gli uffici devono tollerare i piccoli errori e i ritardi nei pagamenti, quando è evidente la volontà del contribuente di usare le definizioni agevolate, cioè gli strumenti deflativi del contenzioso, ravvedimento, mediazione, accertamento per acquiscen-

za o con adesione, o conciliazione. Sono queste le regole dettate dalle Entrate, con la circolare 27/E/2013, che intende salvare gli istituti deflativi del contenzioso attivati dal contribuente, anche se sono eseguiti versamenti in ritardo di qualche giorno o versamenti insufficienti, magari con differenze di pochi euro. In questi casi, il perfezionamento della definizione sarà subordinato all'integrazione della somma dovuta da parte del contribuente. In tema di versamenti carenti, l'agenzia delle Entrate considera tollerabile il versamento insufficiente, a condizione che la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione amichevole, fermo restando

che, a richiesta dell'ufficio, il contribuente dovrà procedere all'integrazione della differenza. Gli uffici hanno il compito di valutare le anomalie di minore entità, tenendo presente la regola non scritta, ma sempre valida, del "buon senso". Per l'agenzia delle Entrate «In presenza di anomalie di minore entità (ad esempio, lieve carenza e tardività dei versamenti eseguiti...), nonché in presenza di valide giustificazioni offerte dal contribuente nei casi di più marcata gravità...», l'ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell'atto sottoscritto» (agenzia delle Entrate, circolare 65/E/2001, paragrafo 4.3).

© RIPRODUZIONE RISERVATA